
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA (AGREA) PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge Regionale 23/07/2001, n. 21 istitutiva dell'Agazia Regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), destinata ad assolvere il ruolo di "Organismo pagatore" di cui al Regolamento della Commissione europea n. 885/06 del 21 giugno 2006;

- i Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13/11/2001, del 12 marzo 2003 prot. n. B/387 e dell'8 luglio 2004 prot. n. B/1642 di riconoscimento di AGREA come Organismo Pagatore Regionale ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE n. 1258/99, per quanto riguarda i pagamenti, sul territorio della Regione Emilia-Romagna, relativamente alle OCM e alla programmazione di sviluppo rurale prevista dai provvedimenti comunitari;

Vista la normativa comunitaria, nazionale e regionale ed in particolare i seguenti regolamenti comunitari:

- Reg. (CE) 1698/05, del Consiglio, del 20 settembre 2005 (Titolo IV Capo I "assi") e Reg. (CE) 1974/06, della Commissione, del 15 dicembre 2006, art.56, di applicazione del Reg. 1698/05 - sostegno allo sviluppo rurale;

- Reg. (CE) 1786/2003, del Consiglio, del 23 settembre 2003, art 7 e Reg. (CE) 382/2005, della Commissione, del 7 marzo 2005 di applicazione del Reg. (CE) 1786/2003 - OCM settore dei foraggi essiccati;

- Reg. (CE) 1973/2004, della Commissione, del 29 ottobre 2004, art. 158, di applicazione del reg (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (No Food);

- Reg. (CE) 1973/2004, della Commissione, del 29 ottobre 2004, art. 31, di applicazione del reg (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (Energetiche);

- Reg. (CE) 2201/96, del Consiglio, del 28 ottobre 1996 e Reg. (CE) 1535/2003, della Commissione, del 29 agosto 2003, art. 25, di applicazione del Reg. (CE) 2201/96 - OCM settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

- Reg. (CE) 2200/96, del Consiglio, del 28 ottobre 1996 e Reg. (CE) 1433/2003, della Commissione, dell'11 agosto 2003, art. 20, di applicazione del Reg. (CE) 2200/96 - OCM settore degli ortofrutticoli - fondi di esercizio, programmi operativi;

- il Reg. (CE) 1493/99, del Consiglio, del 17 maggio 1999 e il Reg. (CE) 1227/00, della Commissione, del 31 maggio 2000, art. 15bis, di applicazione del Reg. (CE) 1493/99, - OCM mercato vitivinicolo - potenziale produttivo;

- il Reg. (CE) 1898/05, della Commissione, del 9 novembre 2005, art. 27, di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato;

Viste le parti in cui i suddetti regolamenti prevedono che l'erogazione di anticipi, - o di altra tipologia di aiuti o premi concessi in via anticipata, rispetto all'integrale effettuazione dell'iter amministrativo - deve essere supportata dalla preventiva costituzione di una garanzia fideiussoria emessa da una istituzione che presenta idonee garanzie;

Visto il Regolamento (CEE) n.2220 della Commissione del 22 luglio 1985 relativo alla fissazione di modalità comuni del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli;

Vista la determina di Agrea n. 8395 del 15 giugno 2005 come rettificata dalla determina n.1487 del 08/02/2006 relativa alla predisposizione di uno schema di garanzia per la presentazione della cauzione di gara necessaria per la partecipazione alle gare parziali per le offerte dei prodotti lattiero-caseari;

Vista le determine di Agrea n. 11359 del 5 agosto 2005 e n. 5549 del 20 aprile 2006 con le quali sono state introdotte le schede-tipo contenenti i soli dati tecnici quale nuova modalità proposta per la presentazione delle garanzie fideiussorie, unitamente agli schemi-tipo cui le schede rimandavano per quando concerne le condizioni generali;

Preso atto che la maggior parte degli Istituti garanti hanno aderito alla nuova modalità proposta presentando le sole schede, mentre altri hanno presentato le schede con i relativi schemi ed altri ancora i soli schemi;

Considerata l'esperienza positiva poiché l'indicazione dell'utilizzo delle schede ha accentuato la sensibilità degli Istituti garanti circa l'esigenza di ottenere garanzie fideiussorie prive di discordanze nella forma e nei contenuti

definiti da Agrea a completa salvaguardia dei fondi pubblici e per la velocizzazione dei controlli di conformità;

Ritenuto opportuno uniformare la modalità di presentazione delle garanzie in questione anche in vista di una loro successiva informatizzazione, nel seguente modo:

- formulazione di un unico modulo costituito da una scheda atta a contenere i soli dati variabili (beneficiario, tipo di contributo, importo anticipo, garante ecc.) corredato dalle istruzioni di compilazione e dalle condizioni generali comuni nell'ambito della richiesta di anticipo di contributi;

- formulazione di un unico modulo costituito da una scheda atta a contenere i soli dati variabili (beneficiario, tipo impegno, importo garantito, garante ecc.) corredato dalle istruzioni di compilazione e dalle condizioni generali comuni nell'ambito degli interventi che prevedono un impegno alla trasformazione;

- semplificazione e formulazione di un unico modulo di richiesta di conferma di validità delle garanzie presentate;

Dato atto che i moduli così uniformati non hanno quindi contenuti innovativi rispetto alle condizioni generali di garanzia precedentemente previste per ciascun settore;

Ritenuto opportuno, per motivi di chiarezza e razionalità, revocare le precedenti determine: n.4744 del 08/04/2004, n.5880 del 03/05/2004, n.6109 del 06/05/2004, n.7549 del 04/06/2004, n.8443 del 23/06/2004, n.9812 del 19/07/2004, n.10412 del 29/07/2004, n.14287 del 11/10/2004, n.19009 del 28/12/2004, n.4271 del 04/04/2005, n.6543 del 10/05/2005, n.8395 del 15/06/2005, n.11359 del 05/08/2005, n.1487 del 08/02/2006, n.5549 del 20/04/2006;

Vista la normativa nazionale relativa ai soggetti dai quali gli enti pubblici possono accettare garanzie fideiussorie ed in particolare:

- la legge 10 giugno 1982 n. 348 "Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici" il cui art. 1 recita:

"1. In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

b) la fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, (ora "banche" ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico Bancario);

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.";

- il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia" in particolare l'art. 13 che stabilisce che la Banca d'Italia iscrive in apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica;

- il Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 175 "Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita", che prevede che le polizze assicurative possono essere rilasciate da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni (ramo 15);

Dato atto che, sulla base di proprie valutazioni, di indicazioni provenienti da altri organismi pagatori o dall'organismo di coordinamento, AGREA si riserva la facoltà di non accettare fideiussioni prestate da alcuni dei garanti di cui ai paragrafi precedenti;

Ritenuto opportuno di:

- riservarsi, in via transitoria, la valutazione di accettare garanzie fideiussorie rilasciate anche su modelli adottati con le precedenti determine;

- richiedere la pubblicazione sul B.U.R., della versione integrale del presente provvedimento, compresi gli allegati, in ragione del particolare rilievo poiché il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dalla Dirigente Professional "Pagamenti" Loretta Pompili ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

1) di approvare il modello di garanzia fideiussoria (Mod. GA) - comune per tutte le garanzie da predisporre nell'ambito delle richieste di anticipo di contributi e allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale - composto da tre sezioni: sezione 1 "scheda" atta a contenere i soli dati variabili (contraente, tipo di contributo, importo anticipo, garante ecc.), sezione 2 "Istruzioni per la compilazione della scheda" e sezione 3 "Condizioni generali della garanzia" (allegato n. 1);

2) di approvare il modello di garanzia fideiussoria (Mod. GI) - comune per tutte le garanzie da predisporre nell'ambito degli interventi che prevedono un impegno alla trasformazione e allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale - composto da tre sezioni: sezione 1 "scheda" atta a contenere i soli dati variabili (contraente, tipo di impegno, importo garantito, garante ecc.), sezione 2 "Istruzioni per la compilazione della scheda" e sezione 3 "Condizioni generali della garanzia" (allegato n. 2);

3) di approvare il nuovo modulo (Mod. CO), allegato al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, per la richiesta di conferma di validità delle garanzie fideiussorie presentate(allegato n. 3);

4) di stabilire che Agrea e/o i soggetti da essa delegati, richiedono la compilazione del modello di conferma di validità delle garanzie fideiussorie di cui al precedente punto 3) alla Direzione generale del soggetto garante;

5) di revocare le determine: n.4744 del 08/04/2004, n.5880 del 03/05/2004, n.6109 del 06/05/2004, n.7549 del 04/06/2004, n.8443 del 23/06/2004, n.9812 del 19/07/2004, n.10412 del 29/07/2004, n.14287 del 11/10/2004, n.19009 del 28/12/2004, n.4271 del 04/04/2005, n.6543 del 10/05/2005, n.8395 del 15/06/2005, n.11359 del 05/08/2005, n.1487 del 08/02/2006, n.5549 del 20/04/2006;

6) di stabilire che AGREA accetta contratti fideiussori che sono:

a. conformi ai modelli tipo di garanzia/polizza fideiussoria di cui ai precedenti punti 1) e 2);

b. rilasciati da istituti garanti di natura bancaria o assicurativa, ove rispettivamente per Banca deve intendersi l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, e per Impresa di Assicurazione l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo di cui n. 15 (cauzione) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

7) di stabilire inoltre che AGREA, sulla base di proprie valutazioni, di indicazioni provenienti da altri organismi pagatori o dall'organismo di coordinamento, si riserva la facoltà di non accettare fideiussioni presentate da alcuni dei garanti di cui alla lettera b) del precedente punto 6);

8) di stabilire che AGREA si riserva, in via transitoria, di accettare garanzie fideiussorie rilasciate anche su modelli precedentemente adottati;

9) di autorizzare la più ampia diffusione del presente atto completo di tutti gli allegati, anche attraverso l'utilizzo del sito di AGREA <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>;

10) di richiedere la pubblicazione integrale sul B.U.R. della presente determina.

Il Direttore dell'Agenzia
(Gianni Mantovani)